

**REGOLAMENTO
DEL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO "11/ 25.07.2013" TASSO VARIABILE CON TASSO MINIMO (FLOOR)
CODICE ISIN IT0004746290**

ARTICOLO 1 - Importo e titoli

Il prestito obbligazionario "**Banca Apuana di Credito Cooperativo di Massa Carrara**" è emesso nell'ambito dell'attività di raccolta del risparmio per l'esercizio del credito per un importo di **Euro 4.600.000** (Quattromilioniseicentomila).

Il prestito sarà interamente ed esclusivamente immesso in gestione accentrata presso Monte Titoli SpA, in regime di dematerializzazione di cui al Decreto Legislativo 213/98 ed al Regolamento Congiunto della Banca d'Italia e della CONSOB adottato con provvedimento del 22/02/2008 come di volta in volta modificato; non si procederà di conseguenza alla stampa del certificato.

Il prestito è rappresentato da obbligazioni al portatore del valore nominale di **Euro 50.000** ciascuna, munite di n. **8** cedole di interesse **Trimestrale**. Il valore nominale unitario minimo di emissione è pari a **Euro 50.000**. E' consentita l'emissione di certificati obbligazionari con tagli più elevati di Euro 50.000, ma comunque multipli di Euro 50.000. Il lotto minimo di sottoscrizione è pari a **Euro 50.000**.

Il Prestito obbligazionario è emesso secondo quanto previsto dall'Articolo 34-ter, comma 1, lettera e) del Regolamento Emittenti, approvato con Delibera Consob 11971 del 14.05.1999, come di volta in volta modificato.

ARTICOLO 2 - Prezzo di emissione, data di emissione e data di godimento

Le obbligazioni sono emesse **ALLA PARI (ovvero 100,00%)** il giorno **25 luglio 2011**, cioè al prezzo di Euro 50.000 per ogni obbligazione. La data di godimento è il **25 luglio 2011**.

ARTICOLO 3 - Periodo di Offerta

Le obbligazioni sono offerte dal **25 luglio 2011** al **05 agosto 2011**.

La sottoscrizione del prestito si chiude:

- al raggiungimento dell'importo massimo dell'emissione;
- anticipatamente per autonoma volontà della Banca;
- e comunque il 05 agosto 2011.

ARTICOLO 4 - Durata e rimborso

La durata del prestito è di **24** mesi e pertanto sarà integralmente rimborsato, **ALLA PARI**, il **25 luglio 2013**. Il rimborso avverrà senza alcuna deduzione per spese.

Non sono previste clausole di rimborso anticipato a favore dell'Emittente e/o a favore del sottoscrittore.

ARTICOLO 5 - Interessi

Il pagamento degli interessi avverrà in rate **trimestrali** posticipate, previa deduzione della ritenuta del 12,50% prevista dalla vigente normativa fiscale.

Calcolo delle cedole: TASSO VARIABILE euribor 3 m + maggiorato di uno spread pari a 200 b.p.

Le obbligazioni prevedono la presenza di un tasso minimo pari al 2,75% annuo lordo.

Il parametro di indicizzazione delle Obbligazioni è il tasso Euribor Trimestrale Base 360 rilevato il secondo giorno lavorativo che precede l'inizio del godimento della Cedola di riferimento e riscontrabile sulle pagine del quotidiano 'Il sole 24ore' e sui principali quotidiani economici a diffusione nazionale ed europea a carattere economico e finanziario.

Ad ogni data di stacco cedola, verrà confrontato il parametro di indicizzazione, aumentato di uno spread, con il floor. Se il parametro di indicizzazione aumentato dello spread avrà un valore superiore al Floor a titolo di interesse verrà riconosciuto il pagamento di una cedola di importo pari al valore nominale dell'obbligazione moltiplicato per parametro di indicizzazione aumentato dello spread. Se il parametro di indicizzazione aumentato dello spread avrà un valore inferiore al Floor, a titolo di interesse verrà riconosciuto il pagamento di una cedola di importo pari al valore nominale dell'obbligazione moltiplicato per il Floor.

Gli interessi verranno calcolati secondo la convenzione "giorni effettivi su giorni effettivi" (ACT/ACT).

ARTICOLO 6 - Cedole

Le cedole, calcolate secondo quanto indicato all'art. 5, verranno pagate il 25 ottobre 2011, il 25 gennaio 2012, il 25 aprile 2012, il 25 luglio 2012, il 25 ottobre 2012, il 25 gennaio 2013, il 25 aprile 2013, il 25 luglio 2013.

Le obbligazioni cesseranno di essere fruttifere di interesse dalla data stabilita per il loro rimborso.

Il ritardo dell'incasso delle cedole e/o del valore delle obbligazioni non darà luogo a nuovi interessi.

Qualora il pagamento degli interessi, così come il valore di rimborso, cada in un giorno non lavorativo per il sistema bancario, il pagamento sarà eseguito il primo giorno lavorativo successivo, senza che ciò dia diritto a maggiori interessi.

ARTICOLO 7 - Termini di prescrizione e decadenza

I diritti degli obbligazionisti si prescrivono, per quanto riguarda gli interessi, decorsi 5 anni dalla data di scadenza delle cedole e, per quanto riguarda il capitale, decorsi 10 anni dalla data in cui l'obbligazione è divenuta rimborsabile.

ARTICOLO 8 - Garanzie

Il rimborso del capitale e il pagamento degli interessi sono garantiti dal patrimonio dell'Emittente. Le obbligazioni non rientrano tra gli strumenti di raccolta assistiti ne' dal fondo di garanzia dei depositanti del credito cooperativo ne' dal fondo di Garanzia dei Portatori di titoli Obbligazionari emessi da banche appartenenti al Credito Cooperativo.

ARTICOLO 9 - Regime fiscale

I redditi di capitale (interessi, premi ed altri frutti) delle obbligazioni sono soggetti all'imposta sostitutiva del 12,50%, secondo quanto previsto dalle disposizioni del D. Lgs. 1° Aprile 1996 n° 239.

Eventuali redditi diversi sono soggetti all'imposta sostitutiva del 12,50% prevista dal Decreto Legislativo 461/1997.

Le imposte e tasse presenti e future, che colpiscono o dovessero colpire le obbligazioni e/o i relativi interessi, sono a carico del legittimato.

ARTICOLO 10 – Mercati e Negoziazione

La Banca si impegna entro 60 giorni a decorrere dalla data di godimento del prestito ad avviare, per il tramite di Iccrea Banca, la procedura di ammissione a negoziazione sul Sistema Multilaterale di Negoziazione Hi-MTF segmento “order driven”.]

ARTICOLO 11 – Legge applicabile e foro competente

Ciascuna obbligazione è regolata dalla legge italiana.

Il foro competente è quello di domicilio dell’Emittente. Ove il portatore delle Obbligazioni rivesta la qualifica di consumatore ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 6 settembre 2005,n.206 (c.d. Codice del Consumo), il foro competente sarà il foro di residenza o domicilio elettivo di quest’ultimo.

ARTICOLO 12 – Agente per il calcolo

L’Agente per il Calcolo è l’Emittente.

ARTICOLO 13 – Comunicazioni

Tutte le comunicazioni della Banca Apuana di Credito Cooperativo di Massa Carrara agli obbligazionisti verranno effettuate, ove non disposto diversamente dalla legge, mediante avviso pubblicato sul sito internet dell’Emittente (www.bancaapuana-.it).

ARTICOLO 14 - Varie

Il possesso delle obbligazioni comporta la piena accettazione di tutte le clausole indicate nel presente regolamento.